



Al Prefetto della provincia di Cosenza

PREMESSO che il D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm., disciplina l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata;

CONSIDERATO che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale nonché sulle restanti tipologie di strade ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari;

VISTA la richiesta del Comune di Guardia Piemontese acquisita al prot. n. 36675 del 24 marzo 2022, con la quale è stato chiesto di individuare con decreto prefettizio la tratta chilometrica ricadente nel Comune di Guardia Piemontese su entrambe le direzioni dal Km 303+900 al Km 306+500 della SS18 e dal Km 2+000 al Km 14+000 della SS 283 per consentire le attività del controllo da remoto della velocità media per il rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che la Sezione Polizia Stradale di Cosenza e Anas Viabilità Ordinaria, rispettivamente con nota acquisita al n. prot. 130293 del 17 novembre 2022 e con nota acquisita al n. prot. 96604 del 14 settembre 2023, in relazione al tasso di incidentalità e alla conformazione della strada interessata, hanno ritenuto sussistere i presupposti e si sono espressi favorevolmente, ai fini della sicurezza stradale, in ordine alla necessità di installare ed utilizzare dispositivi e mezzi di controllo da remoto del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 CdS, per il controllo della velocità media senza obbligo di contestazione immediata e senza la presenza dell'agente accertatore lungo la tratta dal Km 303+900 al Km 306+500 della SS18 e dal Km 2+000 al Km 14+000 della SS 283 in entrambi i sensi di marcia;

RITENUTO quindi che, in relazione alla rilevata gravità del fenomeno infortunistico, è giustificato l'impiego di sistemi e strumenti tecnici di rilevamento delle violazioni sulle individuate strade;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002 n. 168 e ss.mm.;



Il Prefetto della provincia di Cosenza

VISTE la Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009, in uno alle relative "istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità" e la Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 assunta al fine di "garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali",

VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo da remoto del traffico della velocità media finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni – ai sensi dell'art. 142 e 148 C.d.S. – lungo le seguenti tratte:

Strada Statale 18: dal Km 303+900 al Km 306+500 in entrambi i sensi di marcia (Comune di Guardia Piemontese);

Strada Statale 283: dal Km 2+000 al Km 14+000 in entrambi i sensi di marcia (Comune di Guardia Piemontese);

2. Nei casi di utilizzo dei dispositivi suindicati non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S;

3. Le postazioni di rilevamento dovranno essere adeguatamente segnalate all'utenza, secondo quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e dalle circolari del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

4. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente decreto potranno essere apportate con la procedura descritta nelle istruzioni operative allegate alla Direttiva Ministeriale del 22 luglio 2017;

5. Il presente decreto consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura- UTG, sarà trasmesso agli Enti proprietari delle strade interessate nonché agli organi di Polizia Stradale e Locale, di cui all'art. 12 del C.d.S, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire necessaria e adeguata comunicazione agli utenti.

Cosenza, data del protocollo

CA/AR/C

Re

IL PREFETTO

Ciaramella